



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001 n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute

Vista la legge 24 dicembre 2003, n.350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante "Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 2004, n. 138;

Visto, in particolare, l'articolo 1 della sopra citata legge che istituisce presso il Ministero della Salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, prevedendone l'articolazione e la composizione;

DECRETA

Articolo 1

(Compiti del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - CCM)

1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il coordinamento dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, il coordinamento con le Regioni dei sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo, la promozione dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e la verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre realtà istituzionali e con altre realtà analoghe Europee ed internazionali, la diffusione delle informazioni.

2. Il Centro opera tramite:

- il Comitato strategico di indirizzo
- il Comitato Scientifico Permanente e sottocomitati scientifici di Progetto a termine
- il Comitato Tecnico
- la Direzione Operativa

3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le altre istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di realizzare i compiti istitutivi di cui al comma 1

Articolo 2

(Composizione e compiti del Comitato strategico di indirizzo)

1. IL Comitato strategico di indirizzo è presieduto dal Ministro della Salute o da un suo delegato ed è composto da:

- il Coordinatore degli Assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;
- due Assessori Regionali alla sanità, nominati dal coordinamento delle Regioni;
- il Direttore della Protezione Civile con funzioni di vicepresidente;
- il Direttore della Direzione Operativa del Centro.
- il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità;
- il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità;
- il Presidente dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
- Due esperti nominati dal Ministro della salute.

2. Partecipano alle riunioni del Comitato Strategico di Indirizzo il Capo del Dipartimento della Comunicazione e della Prevenzione, il direttore generale della Prevenzione, il Direttore Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali ed il Direttore Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema; possono inoltre partecipare i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Salute di volta in volta competenti per la materia trattata e altre persone, se invitate dal Presidente.

3. Il Comitato Strategico può utilizzare quale supporto esperti nominati dal Ministro e dalle regioni.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato strategico di indirizzo si avvale di un supporto di segreteria assicurato dalla direzione Operativa.

5. Il Comitato strategico di indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- approva il programma annuale predisposto dal Direttore operativo, sentito il Comitato Scientifico Permanente ed il Comitato Tecnico ;
- approva i progetti della Direzione Operativa preparati insieme al Comitato scientifico permanente e/o ai Comitati specifici di progetto;
- approva le convenzioni ed i relativi piani finanziari; 4. definisce le priorità di intervento e i piani di azione;
- effettua il controllo della loro attuazione ed efficacia;
- definisce le linee generali sulla comunicazione e della formazione specifica.

6. E' strumentale al Comitato strategico di indirizzo una sala operativa presso la Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali del Ministero della Salute, collegata con le strutture competenti Regionali, Nazionali e Internazionali, con compiti di raccolta rapida di informazioni, collegamenti operativi, rapporti con gli organi di informazione e con il cittadino, dotata di tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si interviene.

Articolo 3

(Istituzione e compiti del Comitato Scientifico Permanente e dei Comitati Scientifici di Progetto)

1. Con decreto del Ministro della Salute è costituito il Comitato Scientifico Permanente costituito da quattordici esperti, di cui metà individuati dal Ministro della Salute, e metà su proposta delle Regioni, del cui apporto possono avvalersi il Comitato di Indirizzo Strategico, il Comitato Tecnico e la Direzione Operativa.

2. Il Comitato Scientifico Permanente esprime parere sui programmi annuali e sulle convenzioni, valuta la dimensione integrata dei rischi in termini di probabilità, gravità e correlazioni ed esprime parere sui piani per la gestione del rischio approntati dalla direzione operativa, ma anche da Comitati Scientifici attivati su specifici progetti a termine.

3. Il Centro può attivare progetti specifici, approntati e vigilati da appositi Comitati Scientifici di Progetto nominati dal Ministro della Salute, sui quali può stipulare apposite convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanità, ISPELS, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, organi della Sanità Militare, Aziende Ospedaliere, Regioni e Province autonome, Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL o altre Strutture di assistenza e di ricerca pubbliche o private per periodi temporanei.

Il Comitato scientifico permanente viene attivato su specifici temi dalla Direzione Operativa o dal presidente del Comitato strategico.

I documenti dei Comitati scientifici di Progetto vengono acquisiti dal Comitato Scientifico Permanente per la validazione e presentazione al Comitato Strategico di Indirizzo per ratifica e diffusione.

Articolo 4

(Istituzione e compiti del Comitato Tecnico)

1. E' istituito il Comitato Tecnico del CCM presso la Direzione Operativa del Centro, presieduto dal Direttore del Centro.

2. Il Comitato Tecnico è composto da un esperto epidemiologo designato da ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da cinque esperti nominati dal Ministro della Salute.

3. La nomina dei membri del Comitato dura due anni.

4. Il Comitato Tecnico realizza il raccordo con le strutture Regionali competenti ed i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province Autonome.

Articolo 5

(Istituzione e compiti della Direzione Operativa)

1. La Direzione Operativa (DO) è istituita presso il Dipartimento della prevenzione e della Comunicazione ed è diretta per i primi tre anni dal dr. Donato Greco, direttore generale del Ministero della Salute;

2. Per realizzare i suoi compiti la DO. si avvale anche della sala operativa di cui all' Art. 2, comma 5, e del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.

3. La Direzione Operativa opera nelle seguenti azioni:

- realizzare i programmi annuali.
- curare la realizzazione e gestione della rete di collaborazione con le Regioni e i Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL .
- attivare sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute.
- mettere in opera le decisioni del Comitato Strategico di Indirizzo e rendicontarne i risultati al Comitato Strategico di Indirizzo;
- collaborare con le autorità ed enti italiani ed esteri nelle indagini di campo;
- collaborare alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato Strategico di Indirizzo;
- curare la realizzazioni di programmi specifici di aggiornamento e formazione nei campi specifici ai suoi compiti.
- curare la restituzioni delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative;

4. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno:

- malattie diffuse e infettive;
- promozione della salute e stili di vita;
- ambiente e clima;
- vaccini e vaccinazioni;
- incidenti;
- bioterrorismo

5. Il Centro garantisce reperibilità nelle 24 ore.

Articolo 6

(Finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie)

1. I finanziamenti per l'attivazione e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, stanziati con legge 19 maggio 2004, n. 81, per un importo di 32 milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25 milioni e 450 mila euro per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila euro per l'anno 2006 faranno carico all'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute per il seguito di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO